

## Circolare n° 14 del 9/11/2020 – D.L. 137/2020 “DECRETO RISTORI”

Gentili Clienti,

con la presente Circolare esaminiamo i provvedimenti legislativi introdotti dal D.L. 137/2020.

DECRETO RISTORI – DL 137/2020	ART.
1. Nuovo contributo a fondo perduto	1
2. Fondo per il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche	3
3. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa	4
4. Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura	5
5. Misure di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali	6
6. Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura	7
7. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	8
8. Cancellazione della seconda rata IMU	9
9. Proroga del termine per la presentazione del modello 770	10
10. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione	13
11. Nuove misure in materia di Reddito di emergenza (REM)	14
12. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo	15
13. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura	16
14. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi	17
15. Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario	27

## 1. NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Viene introdotto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive imposte dal DPCM 24/10/2020.

### Soggetti beneficiari ed esclusi

I beneficiari sono i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e svolgono prevalentemente una delle attività comprese nei codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del Decreto Ristori (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi).

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 e a quelli che hanno cessato la partita iva alla data del 25 ottobre 2020.

### Misura del contributo

L'importo del beneficio varierà dal 100% al 400%, in funzione del settore di attività, di quanto previsto in precedenza dal Decreto Rilancio ([vedi Circolare di Studio numero 9 del 27/05/2020](#)); in ogni caso, l'importo spettante non potrà essere superiore a 150.000,00 euro.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, ai quali si applicherà la percentuale corrispondente (dal 100% al 400%) alla misura fissa stabilita dal decreto Rilancio, che era pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti.

Sono ammessi al contributo anche i soggetti con ricavi e compensi 2019 superiori a 5 milioni (precedentemente esclusi) per i quali il contributo sarà pari al 10% del calo di fatturato di aprile 2020 rispetto aprile 2019, moltiplicato dal 100% al 400% in base al settore.

Anche coloro che avevano omissis di richiedere il precedente contributo a fondo perduto potranno accedere alla nuova agevolazione.

### Modalità di erogazione e richiesta

L'importo spettante **sarà erogato automaticamente**, mediante bonifico da parte dell'Agenzia delle Entrate, **ai soggetti che hanno ricevuto il precedente contributo previsto dal Decreto Rilancio**.

**Chi non aveva richiesto il precedente contributo dovrà presentare apposita istanza** i cui termini e modalità saranno regolati da un ulteriore provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

## 2. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Viene istituito un apposito Fondo di 50 milioni di euro, assegnato al Dipartimento per lo sport, finalizzato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

## 3. SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI NELLA PRIMA CASA

Viene estesa **per tutto il 2020** l'efficacia della disposizione contenuta nel decreto "Cura Italia" (**articolo 54-ter**, DL 18/2020), con la quale veniva stabilita **la sospensione di ogni procedura esecutiva per il pignoramento**

**immobiliare riguardante l'abitazione principale del debitore.** È inoltre inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### 4. MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA

Per sostenere ulteriormente il comparto turistico, sono state disposte le seguenti misure:

- il fondo istituito presso il Mibact per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo (articolo 89 del Decreto "Cura Italia"), per il 2020 è incrementato di 100 milioni;
- il fondo istituito presso il Mibact per sostenere agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici (articolo 182 del DI 34/2020, cosiddetto "Decreto Rilancio"), per il 2020 è incrementato di 400 milioni;
- il fondo istituito presso il Mibact per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (articolo 183, comma 2, del "Decreto Rilancio"), destinato tra l'altro al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, rinvio o ridimensionamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre a causa della pandemia, per il 2020 è incrementato di 50 milioni;
- le disposizioni in materia di rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (articolo 88, commi 1 e 2, del Decreto "Cura Italia") si applicano, per i soli spettacoli dal vivo, anche dalla data di entrata in vigore del "Decreto Ristori" fino al 31 gennaio 2021
- l'utilizzabilità del **tax credit vacanze**, ossia il bonus per pagare servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismo e bed & breakfast, è **estesa al 30 giugno 2021**, con possibilità di presentare domanda di assegnazione fino al 31 dicembre 2020.

#### 5. MISURE DI SOSTEGNO ALL'EXPORT E AL SISTEMA DELLE FIERE INTERNAZIONALI

Viene **rifinanziato il fondo rotativo** (c.d. "**fondo 394**") e la sezione istituita dall'art. 72 del DL 18/2020, volta al supporto dei processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali.

Il Decreto **estende tale beneficio** anche alle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.

#### 6. MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE APPARTENENTI ALLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Sono riconosciuti **contributi a fondo perduto** a favore delle imprese operanti nelle **filieri agricole, della pesca e dell'acquacoltura**. I criteri per usufruire dei benefici e la platea dei beneficiari verranno definiti con un successivo Decreto.

#### 7. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

Per le imprese operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24/10/2020, il **credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo (60%) e affitto d'azienda (30%/50%) corrisposti**, previsto precedentemente dal Decreto Rilancio, è esteso ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre**.

Per la fruizione del credito d'imposta è necessario aver conseguito una riduzione del fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre/novembre/dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019. Il credito spetta anche ai soggetti che hanno registrato nel 2019 ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro.

## 8. CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU

Per l'anno 2020 **non è dovuta la seconda rata IMU** per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le **attività interessate dalle limitazioni** previste dal "Decreto Ristori" (indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 al Decreto). L'abolizione della seconda rata IMU opera a **condizione che i relativi proprietari siano anche gestori** delle attività ivi esercitate.

## 9. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770

Viene prorogato al **10 dicembre 2020** il termine per la presentazione della dichiarazione **770 relativa all'anno 2019**.

## 10. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE

Sono **sospesi i versamenti dei contributi INPS e INAIL relativi al periodo di paga Novembre 2020** per i dipendenti delle aziende che svolgono **attività prevalente nei settori interessati** dalle misure restrittive introdotte dal "Decreto Ristori".

I contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, **andranno effettuati, senza sanzioni né interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

## 11. NUOVE MISURE IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA (REM)

Ai nuclei famigliari che hanno **già beneficiato** del reddito di emergenza così come previsto dall'art. 23 del DL 104/2020, è **riconosciuta la medesima quota per i mesi di novembre e dicembre 2020**.

L'accesso al REM per i mesi di novembre e dicembre 2020 viene **esteso** ai nuclei famigliari che rispettino i requisiti di cui all'art. 82 del DL 34/2020 e che abbiano un **valore di reddito familiare per il mese di settembre 2020** inferiore all'ammontare del beneficio. La **domanda va presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020**.

## 12. NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO

Ai soggetti lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo **già beneficiari** dell'indennità di cui all'art. 9 del DL 104/2020, è riconosciuta **un'ulteriore indennità di 1.000 Euro**.

L'indennità di 1.000 Euro viene riconosciuta inoltre:

- Ai lavoratori **dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali**, anche in **somministrazione**, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto nello stesso periodo almeno 30 giornate di lavoro, non titolari di pensione, di lavoro dipendente o di NASPI al 29 ottobre.
- Ai soggetti elencati sotto, non titolari di altro lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione:

- Lavoratori **dipendenti stagionali in settori diversi** da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto nello stesso periodo almeno 30 giornate di lavoro;
- Lavoratori **intermittenti** che abbiano svolto nel periodo tra il 1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 almeno trenta giorni di lavoro;
- Lavoratori **autonomi privi di partita iva** e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale nel periodo di cui sopra e non in essere alla data del 29 ottobre 2020, già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione Separata Inps con accredito di almeno un contributo mensile a tale data;
- **Incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019 superiore ai 5.000 Euro e con partita iva attiva alla data del 29 ottobre 2020 e iscritti esclusivamente alla Gestione Separata Inps.
- Ai lavoratori **dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** che rispettino contemporaneamente i seguenti requisiti:
  - Titolarità tra il 1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o più contratti a tempo determinato di durata complessiva almeno pari a 30 giorni;
  - Titolarità nel 2018 di uno o più contratti di cui al punto precedente;
  - Assenza di lavoro dipendente e di pensione alla data del 29 ottobre 2020.
- Ai **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 da cui deriva un reddito non superiore ai 50.000 Euro e non titolari di pensione, oppure ai lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati nello stesso periodo con reddito non superiore ai 35.000 Euro.

Le indennità non sono cumulabili tra loro né con il REM, e non concorrono alla formazione del reddito.

Le domande vanno presentate all'INPS entro il 30 novembre 2020 e vengono accettate fino ad esaurimento dell'importo stanziato.

E' possibile richiedere l'indennità di cui all'art. 9 del DL 104/2020 fino al 13 novembre 2020.

### **13. ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA**

È prevista la **sospensione dei versamenti dei contributi** previdenziali ed assistenziali, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per la mensilità di novembre 2020 (con naturale scadenza di versamento 16 dicembre 2020).

Il medesimo esonero è previsto per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, con riferimento alla scadenza dei contributi in scadenza il 16 novembre 2020, nella misura di un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, esclusa Inail.

### **14. DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI SPORTIVI**

Viene estesa anche al mese di **novembre 2020**, l'**indennità pari ad euro 800**, erogata dalla società Sport & Salute S.p.A., a favore dei lavoratori impiegati con i rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Paralimpico Nazionale (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive in quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, abbiano cessato, ridotto o sospeso le loro attività.

Le domande per poter richiedere l'indennità, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di legge, devono essere presentate **entro il 30 novembre 2020** tramite la piattaforma informatica della società Sport & Salute S.p.A.

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno, di cui ai precedenti decreti, l'indennità verrà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriori domande.

## 15. MISURE URGENTI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Viene previsto che *fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario*, la possibilità di **autorizzare con decreto motivato, da parte del Presidente della Commissione Tributaria, lo svolgimento da remoto di udienze pubbliche e camere di consiglio.**

Le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, **passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione**, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, **si procede mediante trattazione scritta**, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto di tali termini, **la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.**

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

---

### Milano

Via Carducci, 32  
Tel +39 02 855.031  
milano@tcapartners.it

### Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16  
Tel +39 02 366.336.63  
legal@tcapartners.it

### Torino

Piazza Carlo Felice, 18  
Tel +39 011 538.386  
torino@tcapartners.it

### Roma

Via Boncompagni, 93  
Tel +39 06 97.27.37.88  
roma@tcapartners.it